



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30, relativa a “Disciplina della riproduzione animale” modificata ed integrata con legge 9 agosto 1999, n.280;

VISTI in particolare gli artt. 3 e 11 della legge n.30/91 sopra citata con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il D.M. n.21178 del 14.11.2007 con il quale è stato istituito il libro genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine tenuto dall’Associazione Nazionale Allevatori bovini delle razze Charolaise e Limousine (ANACLI) e con il quale sono stati approvati il disciplinare del libro genealogico e le relative norme tecniche;

VISTI il D.M. n.11249 del 13.08.2013 ed il DM n.22807 del 21.11.2013 con i quali sono state approvate due successive modifiche al testo del disciplinare delle norme tecniche del libro genealogico;

VISTA la nota n. 132 del 10 dicembre 2014 con la quale l’Associazione Nazionale Allevatori bovini delle razze Charolaise e Limousine ha chiesto la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche del disciplinare del libro genealogico, ed in particolare le NT per lo svolgimento delle valutazioni genetiche in stazione per la razza Limousine, le NT delle valutazioni morfologiche, le NT delle manifestazioni ufficiali e la modifica delle condizioni e dei requisiti per l’impiego dei riproduttori maschi della razza Limousine, secondo quanto deliberato dalla Commissione tecnica centrale (CTC) nella riunione del 20 novembre 2014;

CONSIDERATO che la nuova normativa, nel suo insieme e così come viene riformulata, risulta rispondente alle finalità di miglioramento genetico dei bovini delle razze Charolaise e Limousine;

D E C R E T A :

ART. 1 – E’ approvato il nuovo testo delle Norme tecniche del libro genealogico delle razze bovine charolaise e limousine, composto da 12 articoli e facente parte integrante del presente decreto (All.1).

ART. 2 – E’ approvato il nuovo testo del Regolamento del Corpo degli esperti, composto da 7 articoli e facente parte integrante del presente decreto (All.2).



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

ART. 3 – E' approvato il nuovo testo delle Norme tecniche relative alle manifestazioni ufficiali del libro genealogico delle razze bovine charolaise e limousine, composto da 11 articoli e facente parte integrante del presente decreto (All.3).

ART. 3 – E' approvato il nuovo testo delle Norme tecniche per lo svolgimento delle valutazioni genetiche in stazione del libro genealogico delle razze bovine charolaise e limousine, composto da 13 articoli e facente parte integrante del presente decreto (All.4).

Roma, **10 FEB. 2015**

Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)

**NORME TECNICHE LIBRO GENEALOGICO
DELLE RAZZE BOVINE CHAROLAISE E LIMOUSINE**

ART.1

STANDARD RELATIVO ALLA RAZZA LIMOUSINE

Mantello : fromentino vivo non troppo carico, un po' più chiaro sotto il ventre, al piatto delle cosce, alla regione del perineo, dello scroto , del pisciolare ed alla estremità della coda.

Assenza di macchie e di pigmentazione, mucose rosee.

Testa corta, fronte e musello larghi, areole più chiare attorno agli occhi ed al musello.

Collo corto.

Petto largo ed arrotondato, costato ben arrotondato.

Groppa larga soprattutto agli ischi; non troppo inclinata.

Linea sacrale e delle anche poco in rilievo.

Spalla e garrese muscolosi, dorso molto largo con muscolatura ben evidente.

Natica larga, ben discesa e convessa.

Corna ed unghielli gialli.

Arti ben distanziati, con appiombi regolari, esenti da tare, stinchi e garretti robusti, piedi ben conformati, andatura regolare.

Cute fine e facilmente sollevabile.

Escludono dalla ammissione alla riproduzione :

- a) tutti i caratteri in contrasto con quelli descritti nei paragrafi precedenti, ed in particolare vistose anomalie concernenti : pigmentazione del musello, peli neri o bianchi su tutto il mantello e specialmente alle orecchie, alle estremità della coda ed attorno al musello e macchie dovunque localizzate, fatta eccezione per quelle di origine traumatica;
- b) una malformazione evidente;
- c) una indole cattiva;
- d) caratteri morfologici di razza globalmente insufficienti;
- e) gravi difetti degli appiombi.

La presenza di peli neri non pregiudica l'iscrizione al Libro, nel caso di soggetti portatori del gene polled o da essi discendenti.

ART.2

STANDARD RELATIVO ALLA RAZZA CHAROLAISE

Mantello uniformemente bianco ed a volte crema, senza macchie.

Mucose uniformemente chiare senza macchie.

Testa relativamente piccola, corta, con fronte larga, piatta e leggermente concava a profilo rettilineo, con frontale diritto e corto, corna rotonde, bianche e allungate, orecchie medie sottili e poco ricoperte di pelo, occhi grandi sporgenti, mascelle forti, musello largo, collo corto.

Petto profondo, costato rotondo e armonicamente fuso con la spalla. Dorso orizzontale molto muscoloso, lombo largo e spesso; anche leggermente arrotondate e morbide, ma molto larghe, così come la groppa; posteriore pieno e disceso.

Tronco cilindrico.

Coda ben attaccata.

Arti corti con appiombi corretti e senza eccessiva finezza.

Pelle di spessore medio ma molto morbida.

Escludono dall'ammissione alla riproduzione :

tutte le malformazioni evidenti e in particolare il prognatismo e la palatoschisi;

le anomalie di colore sul mantello e sulle mucose;

una indole cattiva;

caratteri morfologici di razza globalmente insufficienti;

gravi difetti degli appiombi.

ART.3

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI

(Art. 14 Disciplinare Libro Genealogico)

L'identificazione dei soggetti viene effettuata mediante l'attribuzione di un codice conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. Nel caso, nel rispetto della normativa vigente, sia possibile applicare un tatuaggio, l'Ufficio Centrale potrà prevedere le modalità di applicazione.

Il soggetto identificato deve essere in possesso del nome. I nomi dei soggetti devono essere di massimo 10 lettere. La lettera iniziale dovrà indicare l'anno di nascita secondo il seguente principio: 1997 = N, 1998 = O, 1999 = P, 2000 = R, 2001 = S, 2002 = T, 2003 = U, 2004 = V, 2005=A, 2006=B, 2007=C, 2008=D, 2009=E, 2010=F, 2011=G, 2012 = H, 2013 = I, 2014 =J, 2015=L.

ART.4

REGISTRO GENEALOGICO DEL GIOVANE BESTIAME

(Art. 10 Disciplinare Libro Genealogico)

Al Registro Genealogico del Giovane Bestiame sono iscritti i soggetti maschi e femmine nati da madre e padre iscritti al Libro Genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine, in allevamenti aderenti al Libro Genealogico.

ART.5

SEZIONE PRINCIPALE

(Art. 11 Disciplinare Libro Genealogico)

La sezione principale riguarda sia maschi che femmine . La sezione riguarda soggetti che abbiano almeno due generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico. Per la razza Limousine , la sezione si articola in tre Classi : Classe 1, Classe 2, Classe 3. I soggetti iscritti alla Classe 1 hanno titolo ad essere denominati *di origine Puro Sangue* , i soggetti iscritti alla Classe 2 e Classe 3, hanno titolo ad essere denominati *Razza Pura*. Per la razza Charolaise la sezione si articola in due classi denominate Classe 2, Classe 3. I soggetti iscritti alla Classe 2 e alla Classe 3 hanno titolo ad essere denominati *Razza Pura*.

I. RAZZA LIMOUSINE

CLASSE 1 : Origine Puro Sangue

Sono iscritti alla Classe 1 i soggetti maschi e femmine che siano in possesso dei seguenti requisiti :

1. SOGGETTI NATI IN ITALIA

- avere più di 6 mesi;
- provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame.
- avere tutti gli ascendenti iscritti alla Classe 1.
- in possesso di valutazione morfologica, con esito iscritto.

– essere stati pesati nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico in conformità a quanto indicato dal Disciplinare vigente che regola i controlli della produttività dei bovini da carne;

- in possesso di accertamento ascendenza, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

Ai fini della verifica dei requisiti per quanto attiene le ascendenze vengono considerati iscritti alla Classe 1 tutti i soggetti appartenenti a LG esteri ufficialmente riconosciuti, iscritti alla Classe 1 stante le Norme dei rispettivi Libri di appartenenza, a condizione che dette norme siano state emanate, in armonia con le indicazioni fornite dalla Federazione Europea dei L.G. della razza Limousine.

Sino al 31.12.2007, in conformità a quanto stabilito dalla normativa Comunitaria vengono iscritti alla Classe 1, a parità degli altri requisiti, anche soggetti che abbiano madre iscritta alla Sezione Supplementare Classe A o alla sezione Principale Classe 2.

2. SOGGETTI IMPORTATI

Soggetti maschi e femmine importati, muniti di certificato valido per l'esportazione emesso da un Libro Genealogico ufficialmente riconosciuto, che siano iscritti alla Classe 1 stante le norme del rispettivo Libro Genealogico di appartenenza, a condizione che dette norme siano state emanate, in armonia con le indicazioni fornite dalla Federazione Europea dei L.G. della razza Limousine.

Qualora per il soggetto importato al seguito della madre non possa venire emesso Certificato Genealogico valido per l'esportazione da parte del LG di origine, ai fini della rispondenza dei requisiti richiesti per l'ascendenza farà fede la genealogia emessa dal LG di origine per tale soggetto, a condizione che padre e madre risultino Puro Sangue. Al fine della iscrizione alla Classe 1, il soggetto dovrà entrare in possesso, per quanto attiene pesate, valutazioni morfologiche e accertamento ascendenza, dei restanti requisiti stabiliti dalle presenti Norme Tecniche, per i soggetti nati in Italia.

CLASSE 2 , CLASSE 3 : Razza Pura

La Classe 2 riguarda soggetti sia maschi che femmine, la Classe 3 riguarda esclusivamente femmine.

Sono iscritti alla Classe 2 e alla Classe 3 i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :

1. SOGGETTI NATI IN ITALIA

- avere più di 6 mesi;
- provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame.
- avere almeno 2 generazioni di ascendenti iscritte al Libro Genealogico nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

- in possesso di valutazione morfologica, con esito iscritto.

- essere stati pesati in conformità a quanto indicato dal Disciplinare vigente che regola i controlli della produttività dei bovini da carne, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale del LG ;

- in possesso di accertamento ascendenza, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

Ai fini della verifica dei requisiti per quanto attiene le 2 generazioni vengono considerati iscritti alla Sezione Principale tutti i soggetti maschi e femmine appartenenti a LG esteri ufficialmente riconosciuti, iscritti alla relativa Sezione Principale, stante le Norme dei rispettivi Libri di appartenenza, a condizione che dette norme siano state emanate, in armonia con le indicazioni fornite dalla Federazione Europea dei L.G. della razza Limousine. Vengono considerate iscritte al Libro Genealogico (Sezione Supplementare) tutte le femmine iscritte a Libri Genealogici esteri ufficialmente riconosciuti, a condizione che siano iscritte alla relativa Sezione Supplementare.

2. SOGGETTI IMPORTATI

Soggetti maschi e femmine importati :

muniti di certificato valido per l'esportazione emesso da un Libro Genealogico ufficialmente riconosciuto , che attesti 2 generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico.

Qualora per il soggetto importato al seguito della madre non possa venire emesso Certificato Genealogico valido per l'esportazione da parte del LG di origine, ai fini della rispondenza dei requisiti richiesti per l'ascendenza farà fede la genealogia emessa dal LG di origine per tale soggetto, a condizione che padre e madre risultino Razza Pura. Al fine della iscrizione alla Classe 2 o 3, il soggetto dovrà entrare in possesso, per quanto attiene pesate, valutazioni morfologiche e accertamento ascendenza, dei restanti requisiti stabiliti dalle presenti Norme Tecniche, per i soggetti nati in Italia.

II. RAZZA CHAROLAISE

CLASSE 2 , CLASSE 3 : Razza Pura

La Classe 2 riguarda soggetti sia maschi che femmine, la Classe 3 riguarda esclusivamente femmine.

Sono iscritti alla Classe 2 e alla Classe 3 i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti :

1. SOGGETTI NATI IN ITALIA

- avere più di 6 mesi;
- provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame.
- avere almeno 2 generazioni di ascendenti iscritte al Libro Genealogico nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale;

- in possesso di valutazione morfologica, con esito iscritto.

- essere stati pesati in conformità a quanto indicato dal Disciplinare vigente che regola i controlli della produttività dei bovini da carne, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;

- in possesso di accertamento ascendenza, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

Ai fini della verifica dei requisiti per quanto attiene le 2 generazioni vengono considerati iscritti alla Classe 2 e 3 tutti i soggetti maschi e femmine appartenenti a LG esteri ufficialmente riconosciuti, iscritti alla relativa Sezione Principale . Vengono considerate iscritte al Libro Genealogico (Sezione Supplementare) tutte le femmine iscritte a Libri Genealogici esteri ufficialmente riconosciuti, a condizione che siano iscritte alla relativa Sezione Supplementare.

2. SOGGETTI IMPORTATI

Soggetti maschi e femmine importati :

muniti di certificato valido per l'esportazione emesso da un Libro Genealogico ufficialmente riconosciuto, che attesti 2 generazioni iscritte al Libro Genealogico del Paese di appartenenza.

Qualora per il soggetto importato al seguito della madre non possa venire emesso Certificato Genealogico valido per l'esportazione da parte del LG di origine, ai fini della rispondenza dei requisiti richiesti per l'ascendenza farà fede la genealogia emessa dal LG di origine per tale soggetto, a condizione che padre e madre risultino Razza Pura. Al fine della iscrizione alla Classe 2 o 3 , il soggetto dovrà entrare in possesso, per quanto attiene pesate, valutazioni morfologiche e accertamento ascendenza, dei restanti requisiti stabiliti dalle presenti Norme Tecniche, per i soggetti nati in Italia.

ART.6

SEZIONE SUPPLEMENTARE (Art. 12 Disciplinare Libro Genealogico)

La sezione Supplementare riguarda femmine che non hanno due generazioni di ascendenti iscritti al Libro Genealogico. La sezione si articola sia per la Charolaise che per la Limousine in due Classi : Classe A e Classe B.

CLASSE A

Sono iscritte alla Classe A le femmine in possesso dei seguenti requisiti :

- avere più di 6 mesi;
- provenienti dal Registro Genealogico Giovane Bestiame.
- con almeno 1 generazione iscritta al Libro Genealogico, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale;
- in possesso di valutazione morfologica, con esito iscritto.
- essere state pesate in conformità a quanto indicato dal Disciplinare vigente che regola i controlli della produttività dei bovini da carne, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;

CLASSE B

Sono iscritte alla Classe B :

1. le femmine appartenenti alle seguenti categorie :

- che non abbiano i requisiti per l'iscrizione alla Sezione Supplementare Classe A
- di ascendenza sconosciuta;

in possesso di valutazione morfologica, con esito iscritto.

2. le femmine che rispondano ai requisiti eventualmente stabiliti in materia dalla Commissione Tecnica Centrale.

ART.7

MODULI E CERTIFICATI (Articoli 15 e 16 Disciplinare LG)

La Commissione Tecnica Centrale del LG stabilisce le classi che abbiano diritto alla certificazione e il tipo di dati che vadano riportati, in armonia con la legislazione vigente, sui moduli e sui Certificati Stabiliti dal Disciplinare del LG .

ART.8

CONTROLLI FUNZIONALI (Art. 8 Disciplinare Libro Genealogico)

I controlli funzionali devono essere eseguiti in ottemperanza al Disciplinare vigente che regola i controlli della produttività dei bovini da carne.

Il peso alla nascita deve essere rilevato in conformità a quanto stabilito dal Disciplinare vigente che regola i controlli della produttività dei bovini da carne e viene trasmesso all'Ufficio Centrale del Libro Genealogico unitamente con i dati di nascita del soggetto.

ART.9

VISITE DEGLI ESPERTI NAZIONALI (Art. 13 Disciplinare Libro Genealogico)

Le valutazioni morfologiche e le valutazioni d'iscrivibilità degli allevamenti sono richieste dall'Ufficio Periferico del Libro Genealogico all'Ufficio Centrale e sono effettuate, di norma, due volte all'anno, secondo calendari concordati tra Ufficio Centrale e l'Ufficio Periferico del Libro Genealogico che ne ha fatto richiesta.

La nomina dell'esperto nazionale incaricato della esecuzione delle valutazioni morfologiche viene effettuata dall'Ufficio Centrale . Le visite vengono effettuate negli allevamenti iscritti, in quanto in regola con i requisiti richiesti in materia di rispondenza ai caratteri di razza, di sanità, di certificazioni genealogiche e di esecuzione dei controlli ponderali richiesti. Con riferimento agli aspetti sanitari, negli allevamenti che abbiano fatto domanda di aderire al Libro Genealogico, le valutazioni morfologiche potranno essere effettuate anche in attesa della documentazione sanitaria di cui all'articolo 8 del Disciplinare, a condizione che la prima tornata dei prelievi richiesti dalla normativa vigente abbia dato esito negativo. Le valutazioni morfologiche dei capi Charolaise e Limousine possono essere effettuate esclusivamente presso l'allevamento in cui l'animale è nato. Sono ammesse unicamente le seguenti eccezioni:

- vitelli venduti con la propria madre prima dello svezzamento;
- animali di origine sconosciuta;
- maschi inviati a Centri Genetici;

Le valutazioni morfologiche vengono eseguite per i soggetti da iscrivere alle Classi della Sezione Principale o Supplementare.

Possono essere valutati solo gli animali per i quali risulti che sia già stata effettuata una pesata (escluso il peso alla nascita), con la sola eccezione delle femmine di ascendenza sconosciuta.

L'elenco dei soggetti da punteggiare viene preventivamente concordato tra Ufficio Periferico competente e Ufficio Centrale del Libro Genealogico. Quest'ultimo si riserva, sulla base dei dati di valutazione pervenuti di effettuare le necessarie verifiche. L'allevatore ha il dovere di mettere a

disposizione dell'esperto, in condizioni accettabili ai fini della valutazione, tutti gli animali da valutare.

ART.10

VALUTAZIONI MORFOLOGICHE (Art. 13 Disciplinare Libro Genealogico)

RAZZA LIMOUSINE

I A)

La valutazione morfologica viene eseguita fra i 6 e i 15 mesi di età. La sua esecuzione in tempi successivi non pregiudica l'iscrizione al LG dei maschi e delle femmine, fermo restando quanto previsto per le varie sezioni e classi dalle Norme Tecniche.

La valutazione morfologica ha lo scopo d'impedire l'avviamento alla riproduzione degli animali non conformi alle norme previste e di contribuire a fornire, annessi ai controlli funzionali, i dati necessari per valutare le fattrici e i tori. La valutazione morfologica può essere aggiornata a giudizio insindacabile dell'esperto qualora l'animale oggetto di tale valutazione presenti condizioni di ingrasso inferiori a 4/10. Il soggetto aggiornato dovrà essere rivalutato nella sessione successiva di punteggiatura e non potrà essere oggetto di un ulteriore aggiornamento.

La valutazione morfologica può essere aggiornata a giudizio insindacabile dell'esperto qualora l'animale oggetto di tale valutazione presenti condizioni di ingrasso inferiori a 4/10. Il soggetto aggiornato dovrà essere rivalutato nella sessione successiva di punteggiatura e non potrà essere oggetto di un ulteriore aggiornamento.

La scheda di valutazione morfologica è formata da 24 elementi di giudizio, costituiti da 23 caratteri morfologici o funzionali individuali e da una nota sulle condizioni generali d'ingrasso dell'animale. Per ogni elemento di giudizio si esprime un punteggio che può variare da 1 a 10 secondo la seguente progressione: 1-2 molto scadente; 3-4 scadente; 5-6 normale; 7-8 buono; 9-10 molto buono. Diciotto dei 23 Caratteri presi in esame sono raggruppati sulla scheda in 4 categorie omogenee. E' prevista per ogni categoria la somma dei punti assegnati a ciascun carattere; le 4 sommatorie esprimono il giudizio sull'animale. I rimanenti 5 caratteri che non rientrano nelle categorie precedenti, hanno unicamente funzione descrittiva.

I quattro raggruppamenti di carattere sono:

SVILUPPO MUSCOLARE (SM): Esprime un giudizio sulla conformazione muscolare dell'animale, valutandone: larghezza al garrese, larghezza del dorso, convessità della natica, larghezza del posteriore, spessore dei lombi, lunghezza della natica. Lo spessore dei lombi è preso in carico due volte nella sommatoria, per farne risaltare maggiormente l'influenza sulla nota finale, espressa in settantesimi.

SVILUPPO SCHELETRICO (SS): Esprime un giudizio sulla conformazione scheletrica dell'animale e sul suo sviluppo, valutando: lunghezza dorso-lombare, lunghezza del bacino, larghezza delle anche, sviluppo. La valutazione di quest'ultimo carattere è presa in carico due volte, nella sommatoria la nota finale è espressa in cinquantesimali.

CARATTERI FUNZIONALI (CF): Sono raggruppati in questa sezione caratteri attinenti alle varie funzioni vitali dell'animale: larghezza del musello, appiombi anteriori, appiombi posteriori, linea dorso-lombare, cintura retro-scapolare. La nota globale è espressa in cinquantesimali.

CARATTERI DI RAZZA (CR) : Si valutano in questa sezione, per l'attinenza allo standard razziale : la testa, il mantello, l'armonia delle forme. La nota complessiva è espressa in trentesimi.

CONDIZIONI DI INGRASSO: nota di giudizio sullo stato di nutrizione dell'animale al momento della valutazione morfologica: il punteggio va da uno a dieci con lo stesso criterio precedentemente descritto. Hanno funzione di completamento della descrizione dell'animale, ma non influiscono sulle quattro note sintetiche di giudizio i seguenti caratteri: spessore degli stinchi, profondità del torace, larghezza del torace, larghezza ai trocanteri, larghezza agli ischi.

I B)

La valutazione morfologica ai fini dell'attribuzione di qualifiche da stabilirsi da parte della CTC viene eseguita per le femmine fra i 24 e i 36 mesi di età, ai fini di raccogliere elementi utili alla valutazione genetica . La scheda di valutazione morfologica delle femmine da punteggiare fra 24 e 36 mesi è formata da 28 elementi di giudizio, costituiti da 27 caratteri morfologici o funzionali individuali e da una nota sulle condizioni generali d'ingrasso dell'animale . Per alcuni elementi di giudizio si esprime un punteggio che può variare da 1 a 10 secondo la seguente progressione: 1-2 molto scadente; 3-4 scadente; 5-6 normale; 7-8 buono; 9-10 molto buono; mentre per altri, quali: spessore degli stinchi, appiombi anteriori davanti, appiombi anteriori di lato, appiombi posteriori davanti, appiombi posteriori di lato, inclinazione del bacino, il punteggio da ricercare è 5 – 6, valore intermedio in una scala che da 1 a 10 , indicando la correttezza, un qualsiasi altro voto indica un difetto. Per spessore degli stinchi si intende la dimensione del diametro dello stinco anteriore, preso a circa metà della sua lunghezza. Nel caso di un punteggio inferiore al 5, lo stinco è troppo fine, mentre un valore più alto indica l'opposto ossia uno stinco troppo grande. Lo spessore degli stinchi è un parametro importante che indica la finezza generale dell'ossatura dell'animale. L'appiombo anteriore visto davanti si valuta immaginando una linea verticale che parta dalla punta della spalla e arriva al suolo dividendo per metà qualsiasi regione dell'arto. Verificandosi questa situazione l'appiombo è corretto (punteggio 5) un punteggio che tende ad andare verso l' 1 indica un appiombo sempre più mancino, mentre nel caso il punteggio vada verso il 9 un appiombo sempre più cagnolo. Nell'appiombo anteriore visto di lato viene valutata la correttezza (punteggio 5) dell'arto tenendo presente la verticale immaginaria che parte dal centro dell'asse della scapola e che cade nel centro di appiombo degli arti stessi. Quando l'appiombo si presenta portato in avanti e quindi con lo zoccolo portato al di fuori dell'asse della verticale (fuori di sé) il punteggio da attribuire man mano che si allontana dall'asse tende ad avvicinarsi ad 1 , mentre quando è portato all'indietro (sotto di sé) il punteggio tende ad andare verso il 9. Per l'appiombo posteriore visto davanti (di fronte agli arti posteriori), si ha la correttezza (punteggio 5) immaginando la verticale che parte dalla punta della natica, cade al suolo perpendicolarmente dividendo per metà tutte le parti sottostanti dell'arto corrispondente. Come per l'appiombo anteriore, il punteggio tende ad 1 quando l'appiombo è gravemente mancino, mentre a 9 quando è gravemente cagnolo. Viene valutato l'appiombo posteriore visto di lato considerando la verticale immaginaria che parta dalla punta della natica, corre lungo tutta la porzione libera dell'arto, sfiora il garretto e cade a 2 – 3 centimetri dietro il tallone (punteggio5). Il punteggio tende ad 1 quando l'arto è molto falciato, mentre a 9 quando è molto stangato o con garretto arretrato. Nel caso degli appiombi la nota 10 è da attribuire all'appiombo perfetto. L'inclinazione del bacino considera il grado di inclinazione della congiungente anche – ileo – ischio confrontandola con una linea parallela al suolo. Un bacino ideale ha un voto 5 – 6. Un voto che tenda verso l'1 indica un bacino tendente al piatto – contro inclinato, mentre un bacino molto inclinato ha un voto che va verso il 10. Venti dei 28 caratteri presi in esame sono raggruppati sulla scheda in 4 categorie omogenee. E' prevista per ogni categoria la somma dei punti assegnati a ciascun carattere, che darà una nota sintetica; le 4 sommatorie esprimono il giudizio sull'animale. I rimanenti 8 caratteri che non rientrano nelle categorie precedenti, hanno unicamente funzione descrittiva.

I quattro raggruppamenti di carattere sono:

SVILUPPO MUSCOLARE (SM): Esprime un giudizio sulla conformazione muscolare dell'animale, valutandone: larghezza al garrese, larghezza del dorso, convessità della natica, larghezza del posteriore, spessore dei lombi, lunghezza della natica. Lo spessore dei lombi è preso in carico due volte nella sommatoria, per farne risaltare maggiormente l'influenza sulla nota finale, espressa in settantesimi.

SVILUPPO SCHELETRICO (SS): Esprime un giudizio sulla conformazione scheletrica dell'animale e sul suo sviluppo, valutando: lunghezza dorso-lombare, lunghezza del bacino, larghezza delle anche, sviluppo. La valutazione di quest'ultimo carattere è presa in carico due volte, nella sommatoria la nota finale è espressa in cinquantesimo.

CARATTERI FUNZIONALI (CF): Sono raggruppati in questa sezione caratteri attinenti alle varie funzioni vitali dell'animale: larghezza del musello, appiombi anteriori davanti, appiombi anteriori di lato, appiombi posteriori davanti, appiombi posteriori di lato, linea dorso-lombare, cintura retro-scapolare. La nota globale è espressa in settantesimi.

CARATTERI DI RAZZA (CR): Si valutano in questa sezione, per l'attinenza allo standard razziale : la testa, il mantello, l'armonia delle forme. La nota complessiva è espressa in trentesimi.

Altre (Note descrittive) : queste voci hanno funzione di completamento della descrizione dell'animale, ma non influiscono sulle 4 note sintetiche di giudizio e sono i seguenti caratteri : condizioni di ingrasso (nota di giudizio sullo stato di nutrizione dell'animale al momento della valutazione morfologica) , profondità del torace , larghezza del torace, profondità della grassella che sta a indicare la capacità addominale dell'animale, quindi la sua capacità di ingestione e il punteggio da assegnare è più alto quanto è più profonda è la grassella, larghezza ai trocanteri, larghezza agli ischi , inclinazione del bacino, spessore degli stinchi. Un ' altra constatazione in più da rilevare oltre alla presenza di pigmentazioni e macchie bianche durante la punteggiatura, è quella di indicare lo stato dell'animale, ossia se si trova in stato gestante o allattante.

RAZZA CHAROLAISE

La valutazione morfologica viene eseguita fra i 6 e i 15 mesi di età. La sua esecuzione in tempi successivi non pregiudica l'iscrizione al LG dei maschi e delle femmine, fermo restando quanto previsto per le varie sezioni e classi dalle Norme Tecniche.

La valutazione morfologica ha lo scopo d'impedire l'avviamento alla riproduzione degli animali non conformi alle norme previste e di contribuire a fornire, annessi ai controlli funzionali, i dati necessari per valutare le fattrici e i tori. La valutazione morfologica può essere aggiornata a giudizio insindacabile dell'esperto qualora l'animale oggetto di tale valutazione presenti condizioni di ingrasso inferiori a 4/10. Il soggetto aggiornato dovrà essere rivalutato nella sessione successiva alla punteggiatura, non potrà essere oggetto di un ulteriore aggiornamento.

La scheda di valutazione morfologica è formata da 19 elementi di giudizio, costituiti da 18 caratteri morfologici o funzionali individuali unitamente alla nota sulle condizioni generali di ingrasso dell'animale. Per ogni elemento di giudizio si esprime un punteggio che può variare da 1 a 10 secondo la seguente progressione; 1-2 molto scadente; 3-4 scadente; 5-6 normale; 7-8 buono, 9-10 molto buono. Quattordici dei 18 caratteri presi in esame sono raggruppati sulla scheda in 3 categorie omogenee. E' prevista per ogni categoria la somma dei punti assegnati a ciascun carattere.

I tre raggruppamenti di caratteri sono:

SVILUPPO MUSCOLARE (SM): Esprime un giudizio sulla conformazione muscolare dell'animale, valutandone: larghezza al garrese, larghezza del dorso, convessità della natica, larghezza del posteriore, spessore dei lombi. Lo spessore dei lombi è preso in carico due volte nella sommatoria, per farne risaltare maggiormente l'influenza sulla nota finale, espressa in sessantesimi.

SVILUPPO SCHELETRICO (SS): Esprime un giudizio sulla conformazione scheletrica dell'animale e sul suo sviluppo, valutando: spessore degli stinchi, lunghezza dorso lombare, lunghezza del bacino, larghezza delle anche, sviluppo. La valutazione di quest'ultimo carattere è presa in carico due volte, nella sommatoria. La nota finale è espressa in sessantesimi.

CARATTERI DI RAZZA (CR): Sono raggruppati in questa sezione caratteri attinenti ai principali standard di razza: testa, appiombi anteriori, appiombi posteriori, linea dorso-lombare. La nota globale è espressa in quarantesimi.

CONDIZIONI DI INGRASSO: Le condizioni di ingrasso concorrono alla valutazione di iscrivibilità del soggetto e non devono essere inferiori a 4/10.

CARATTERI FUNZIONALI: Hanno funzione di completamento della descrizione dell'animale e sono: profondità del torace, larghezza del torace, larghezza ai trocanteri, lunghezza della natica.

ART.11

COMPITI DEGLI UFFICI PERIFERICI (Art. 6 Disciplinare Libro Genealogico)

Gli Uffici Periferici provvedono:

- ad effettuare i controlli periodici del peso, secondo le norme del Disciplinare ufficiale vigente che regola i controlli della produttività dei bovini da carne.
- alla raccolta dei dati relativi a parti e agli interventi fecondativi;
- a verificare eventuali incongruenze, attinenti la gestione dei dati dei Controlli Funzionali e del Libro Genealogico;
- ad effettuare ogni verifica e riscontro che venisse richiesto da parte dell'Ufficio Centrale dei controlli della produttività e dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

ART.12

CONDIZIONI E REQUISITI PER L'IMPIEGO DEI RIPRODUTTORI MASCHI (Art. 11 Disciplinare Libro Genealogico)

I tori che operano in monta naturale e in Inseminazione Artificiale in allevamenti iscritti al Libro Genealogico delle Razze bovine Charolaise e Limousine devono essere iscritti alla Sezione Principale del Libro : se Limousine alla Classe 1 o Classe 2 ; se Charolaise alla Classe 2. I tori Charolaise e Limousine non possono essere figli di madre iscritta alla Classe 3.

I tori per essere abilitati alla Inseminazione Artificiale devono ottemperare a una delle seguenti condizioni :

- essere testati in un centro di Prove di Performance ubicato in Italia o in un Paese Comunitario ufficialmente riconosciuto. Il metodo di valutazione genetica e la percentuale dei soggetti testati ammissibili alla IA viene stabilito dalla CTC;

-essere abilitati alla IA in un paese aderente all'Unione Europea;

-essere iscritti ai Libri Genealogici ufficialmente riconosciuti di Paesi extra-UE abilitati alla IA nei rispettivi Paesi di origine, a condizione che siano in possesso di requisiti morfologici, funzionali e genetici equivalenti a quelli previsti dal presente disciplinare per l'ammissione dei tori Charolaise e Limousine

-essere in possesso di valutazione genetica, nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

-è inoltre ammesso l'uso in FA di tori privi di valutazione genetica nei termini stabiliti dalla CTC, al fine di poterne ottenere la valutazione genetica.

Norma Transitoria

Il toro che sia stato testato con Indice Performance test e che sia stato scartato può venire abilitato alla monta naturale a riscontro della valutazione genomica di cui sia eventualmente in possesso, alle condizioni stabilite dalla CTC.

Visto: si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)

REGOLAMENTO DEL CORPO DEGLI ESPERTI

(Art. 7 Disciplinare Libro Genealogico)

Art.1

A norma dell'art.7 del Disciplinare del Libro Genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine viene istituito il Corpo degli Esperti.

Art. 2

Il corpo degli esperti è formato da:

- esperti nazionali;
- coordinatori

Art.3

Gli esperti vengono scelti fra tecnici ed allevatori di comprovata competenza su proposta degli Uffici Periferici. Agli esperti nazionali è affidato il compito delle valutazioni morfologiche dei bovini presentati nelle Mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti in conformità a quanto stabilito dalle Norme Tecniche relative alle Manifestazioni Ufficiali.

Art. 4

La nomina ad Esperto nazionale è conferita da parte dell'Ufficio Centrale del Libro Genealogico, d'intesa con la CTC, ai candidati che abbiano preliminarmente dimostrato di possedere requisiti adeguati, che abbiano partecipato a un corso di qualificazione e successivamente superato con esito favorevole un esame teorico-pratico.

Gli esperti nazionali hanno il compito delle valutazioni morfologiche dei soggetti da iscrivere nelle previste Sezioni del Libro Genealogico e dei bovini presentati nelle Mostre e nei concorsi ufficialmente riconosciuti in conformità a quanto stabilito dalle Norme Tecniche relative alle Manifestazioni Ufficiali .

Art.5

I coordinatori, in numero di uno per ciascuna razza, sono nominati dalla Commissione Tecnica Centrale e restano in carica 3 anni. Hanno il compito di coordinare e omogeneizzare il lavoro degli esperti nazionali, adeguandolo agli indirizzi tecnici stabiliti dalla CTC. Collaborano con l'Ufficio Centrale per quel che attiene l'aspetto tecnico di eventuali controlli ispettivi da compiere.

Art.6

Gli Esperti Nazionali restano in carica 3 anni e possono esser riconfermati da parte dell'Ufficio Centrale d'intesa con la Commissione Tecnica Centrale, sentito il parere dei coordinatori. L'Ufficio Centrale potrà decidere d'intesa con la CTC in maniera insindacabile sull'opportunità di rinunciare all'opera degli esperti: sia allo scadere del triennio che anticipatamente.

Art.7

Doveri dell'esperto.

L'esperto dovrà sempre svolgere la sua opera, rispettando le regole di etica professionale.

L'esperto non può giudicare in Manifestazioni non riconosciute del Libro Genealogico, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Centrale.

L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali è stato designato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Centrale.

L'esperto è obbligato a partecipare agli incontri di aggiornamento e di omogeneizzazione che vengono organizzati dai coordinatori di razza, d'intesa con l'Ufficio Centrale del Libro Genealogico.

Visto: si approva

Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)

NORME TECNICHE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI DEL LIBRO GENEALOGICO DELLE RAZZE BOVINE CHAROLAISE E LIMOUSINE

Art. 1

Possono partecipare alla (*nome manifestazione*) Gli animali iscritti al Libro Genealogico delle razze bovine Charolaise e Limousine, appartenenti alle seguenti categorie : a) nati in Italia presso allevatori iscritti al LG o appartenenti a loro da più di 3 mesi, b) non nati in Italia allevati in allevamenti iscritti al LG che abbiano almeno un prodotto (figlio/a) nato in allevamento del LG italiano a concorso, nel computo del figlio/a concorso non viene preso in considerazione l'eventuale vitello al seguito della madre.

Art. 2

Le domande di iscrizione redatte su appositi moduli dovranno pervenire all'Ufficio Periferico del Libro Genealogico entro e non oltre il

Con la presentazione della domanda di iscrizione, l'allevatore accetta senza riserve il Disciplinare della Mostra e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art. 3

I bovini iscritti alla Mostra devono trovarsi a(*indirizzo e luogo*) per le ore del giorno E rimanere in esposizione fino alle ore del giorno

Art. 4

Gli animali partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie e sezioni:

CATEGORIE MASCHI

1. sezione maschi da 11 a 13 mesi
2. sezione maschi da 13 a 18 mesi
3. sezione maschi da 18 a 24mesi
4. sezione maschi da 24 a 36 mesi
5. sezione maschi con più di 36 mesi

CATEGORIE FEMMINE

6. sezione femmine da 8 a 14 mesi
7. sezione femmine da 14 a 18 mesi
8. sezione femmine da 18 a 24 mesi
9. sezione manze gravide (età massima 34 mesi)
10. sezione vacche
11. sezione vacche con vitello al seguito

Art. 5

Per ognuna delle sezioni sono previsti il 1°, 2° e 3° classificato. I primi classificati nelle diverse sezioni concorreranno all'aggiudicamento dei titoli di:

Campione Junior per quelli delle sezioni 1°, 2° e 3°

Campione Senior per quelli delle sezioni 4° e 5°

Campionessa Junior per quelle delle sezioni 6°, 7° e 8°

Campionessa Senior per quelle delle sezioni 9° e 10° e 11°

Art. 6

PREMIO DI FAMIGLIA (1°, 2° e 3°)

Potranno concorrere i maschi aventi almeno 5 prodotti presentati nelle sezioni; le femmine aventi almeno 2 prodotti presentati nelle sezioni, qualsiasi sia il proprietario dei soggetti al giorno del concorso.

PREMIO DI ALLEVAMENTO (1°, 2° e 3°)

Saranno attribuiti ai gruppi o ai singoli animali appartenenti allo stesso allevatore.
Gli animali dovranno avere partecipato al concorso nelle rispettive sezioni di appartenenza.

Art. 7

Sono previsti i seguenti premi ed attestati:

- ai Campioni e Campionesse : Coccarda Tricolore
- al 1° classificato di ogni sezione: Coccarda gialla
- al 2° classificato di ogni sezione: Coccarda blu
- al 3° classificato di ogni sezione: Coccarda arancio
- al 4° e 5° classificato di ogni sezione: Coccarda verde.

Art. 8

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori.
I concorrenti dovranno impegnarsi a fornire il personale per l'assistenza, governo e presentazione degli animali nel ring per il giudizio.
Tutti i soggetti di sesso maschile dovranno essere forniti di anello di contenimento.

Art. 9

La valutazione degli animali presentati sarà affidata ad un Giudice unico per razza nominato dall'Ufficio Centrale del Libro Genealogico . Il giudice nominato darà anche la classifica per ciascuna delle sezioni.

Art. 10

I soggetti ripresentati nella stessa sezione del precedente concorso che siano risultati primi classificati non hanno titolo a conseguire una seconda volta il titolo di primo classificato, bensì di essere menzionati quali *Campione di riconferma*.

Art. 11

Per le Norme Sanitarie si fa riferimento alla normativa vigente.

Visto: si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)

NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE VALUTAZIONI GENETICHE DELLE RAZZE BOVINE CHAROLAISE E LIMOUSINE

Art.1

L'Associazione Nazionale Allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine, per incarico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali programma, organizza e cura lo svolgimento delle valutazioni genetiche delle popolazioni Charolaise e Limousine allevate in Italia presenti negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico e provvede alla raccolta, all'elaborazione dei dati ed alla pubblicazione dei risultati.

La valutazione genetica viene effettuata in modo tale da mettere gli allevatori del Libro Genealogico nelle condizioni di poter orientare la scelta degli animali da allevare in relazione alle seguenti due caratteristiche :

- a) attitudine verso la produzione della carne;
- b) qualità materne.

L'attitudine alla produzione della carne è espressa dalla capacità dell'animale a sviluppare consistenti masse muscolari in armonia con lo sviluppo scheletrico, in modo da produrre carcasse carnose con equilibrata presenza di tessuto adiposo sottocutaneo, peri - e intramuscolare. Nei produttori di carne la sua valutazione completa prevede la rilevazione della velocità di crescita, dell'efficienza nella trasformazione degli alimenti e dello sviluppo delle regioni zoognostiche fino all'età di maturazione commerciale, nonché la resa in carcassa, la valutazione sintetica della stessa, la resa in tagli commerciali e le valutazioni qualitative della carne.

La valutazione dell'attitudine alla produzione della carne di futuri riproduttori sottoposti a prove di performance può prendere ovviamente in considerazione solo i parametri ricavabili *infra-vitam*, e limitatamente al periodo di permanenza in stazione, il valore degli ascendenti e le influenze ambientali sui parametri stessi.

Le qualità materne condizionano la produttività delle fattrici, considerata in termini di produzione di vitelli. Sono prese in considerazione allo scopo di aumentare il numero e il valore dei vitelli portati allo svezzamento da parte di una fattrice nel corso della sua carriera riproduttiva. Le componenti che rientrano nella determinazione delle qualità materne sono: la precocità, la longevità, la fertilità di una fattrice; la sua attitudine ad allevare un vitello, espressa dalla capacità di allattamento e dal comportamento materno; la capacità di adattamento all'ambiente.

Lo svolgimento delle valutazioni genetiche viene effettuato mediante la realizzazione di prove in stazione e l'elaborazione di indici genetici, determinati utilizzando la Base Dati del Libro Genealogico.

I. PROVA IN STAZIONE

Obiettivi e Principi

Art.2

La prova in stazione (prova di performance) ha come fine quello di valutare e qualificare un toro in relazione alla sua attitudine a produrre carne.

Questa attitudine viene stimata essenzialmente a partire dalle seguenti componenti :

- a. La capacità di crescita delle masse muscolari;

- b. La morfologia, con particolare riferimento alla attitudine a produrre carne, misurata sulla base della conformazione e dello sviluppo delle masse muscolari, tenuto conto della struttura scheletrica.

Le condizioni di tenuta e gestione dei soggetti in prova di Performance devono permettere di:

- controllare in uno stesso luogo un numero sufficiente di soggetti contemporanei, che siano tenuti in condizioni omogenee;
- ridurre al minimo l'incidenza delle condizioni di allevamento anteriori alla entrata nella stazione di prova di performance;
- consentire ai soggetti in prova un livello di crescita elevato, che permetta di ottenere la massima espressione della capacità di sviluppo delle masse muscolari;

Scelta dei soggetti

Art. 3

La scelta dei soggetti da sottoporre a prova di performance presso il Centro genetico viene effettuata dall'Ufficio Centrale in base al metodologia deliberata dalla Commissione Tecnica Centrale

I soggetti scelti per le prove devono essere in possesso di accertamento dell'ascendenza nei termini stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale e devono essere sottoposti a tutte le verifiche eventualmente definite dalla Commissione Tecnica Centrale .

Aspetti sanitari

Art.4

Al momento dell'ingresso nel Centro gli animali devono essere clinicamente sani ed essere scortati dai certificati sanitari previsti dalla legislazione vigente nonché dal Protocollo Sanitario del Centro Genetico. In caso si riscontri una patologia in atto i soggetti interessati verranno immediatamente restituiti al proprietario, con spese a carico dell'allevatore. Durante la permanenza al Centro Genetico i soggetti saranno sottoposti alle prescrizioni stabilite da leggi e normative nazionali nonché dal protocollo sanitario del Centro. Il protocollo sanitario è redatto da parte dell'Ufficio Centrale del LG d'intesa con il Presidente della Commissione Tecnica Centrale e con l'ASL competente per territorio.

I mezzi di trasporto prima del carico e dell'entrata al Centro genetico dovranno essere sottoposti alle operazioni di disinfezione e di disinfestazione previste dalla Normativa vigente e/o dal Protocollo sanitario del Centro Genetico.

Numero dei soggetti da testare

Art. 5

E' previsto l'ingresso al Centro Genetico di soggetti, nati entro l'arco di 3 mesi, indicativamente il testaggio di 24 soggetti per ogni serie di valutazione.

Svolgimento prova di performance

Art. 6

L'ingresso al Centro Genetico dei soggetti da sottoporre a prova in stazione è previsto avvenga nel più breve tempo possibile (3 – 4 giorni). I lotti saranno definiti suddividendo gli animali in base all'età e al peso, in modo tale che ciascun lotto di controllo sia costituito da animali aventi età e peso quanto più possibile simili.

Art.7

Le fasi di svolgimento della prova sono definite nel modo che segue :

Fase di quarantena e di adattamento. Deve avere una durata minima di 4 settimane e deve essere sufficiente a garantire lo svolgimento di tutti gli accertamenti richiesti. Questa fase è importante perché contribuisce a rendere le condizioni di svolgimento della prova più omogenee e indipendenti dalle condizioni di allevamento anteriori all'ingresso nel centro.

Il tipo di alimentazione nella fase di quarantena e adattamento deve permettere una crescita mediamente elevata. Durante il periodo di adattamento i futuri torelli devono passare progressivamente al regime alimentare che sarà adottato durante la fase di svolgimento della prova di performance .

Fase di controllo della crescita (prova di performance). Ha una durata media di 13 settimane. Il livello di crescita da ottenere nel corso di questa fase deve essere elevato e regolare.

Elaborazione dei rilievi effettuati. Viene effettuata in modo conforme a quanto stabilito dalla Commissione Tecnica Centrale per quanto attiene gli indici da elaborare ai fini della determinazione della classifica dei soggetti in prova.

Uscita dei soggetti. Comporta, ai fini della determinazione del catalogo, la scelta degli animali da mettere all'asta e da scartare sulla base del criterio adottato dall'Ufficio Centrale, d'intesa con la Commissione Tecnica Centrale. Comporta altresì il disbrigo di tutte le formalità successive allo svolgimento dell'asta, connesse alla consegna dei torelli.

Art. 8

Tutti i soggetti verranno sottoposti allo stesso programma alimentare, definito in base alla loro età, dall'Ufficio Centrale, d'intesa con il Presidente la Commissione Tecnica Centrale.

Art. 9

Durante la permanenza presso il Centro Genetico su ciascuno dei soggetti presenti vengono effettuati i rilievi di seguito riportati.

Pesate:

- una pesata all'ingresso in stazione;
- una doppia pesata effettuata all'inizio della fase di prova di performance . La doppia pesata consiste di due pesature effettuate a distanza di 24 ore;

- una pesata ogni 28 giorni, a seguire dalla doppia pesata iniziale;
- una doppia pesata effettuata alla fine della fase di prova di performance . La doppia pesata consiste di due pesature effettuate a distanza di 24 ore .

Valutazione:

- valutazione morfologica da effettuarsi nelle ultime 2 settimane del periodo di prova di performance (13 settimane). La valutazione verrà effettuata a cura di una Commissione nominata dall'Ufficio Centrale.

Misurazioni:

- Rilevazioni di carattere biometrico potranno essere effettuate qualora deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale.

Metodo e criteri di valutazione

Art.10

Il valore genetico degli animali appartenenti a una serie di valutazione è determinato a partire dai seguenti elementi :

- le performance proprie dei soggetti in stazione, espresse in deviazione dalla media dei contemporanei della serie;
- il valore genetico dei genitori stabilito in base ai metodi deliberati dalla Commissione Tecnica centrale;
- valutazione degli effetti ambientali presi in considerazione dal modello di valutazione (stazione, serie di controllo, gruppo di contemporanei).

Il valore genetico è determinato sulla base degli indici deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale .

Classifiche

Art. 11

Sulla base degli Indici deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale si procede alla redazione della classifica ufficiale dei tori miglioratori e alla loro eventuale abilitazione alla inseminazione artificiale, nella misura percentuale stabilita dalla Commissione Tecnica Centrale stessa.

L'abilitazione alla Monta Naturale dei tori sottoposti alla prova di Performance è determinata sulla base dei criteri egualmente stabiliti dalla Commissione Tecnica Centrale.

Alla determinazione della classifica concorrono anche gli indici genetici dei tori che vengano scartati a seguito della valutazione morfologica effettuata nelle ultime 2 settimane del periodo di prova , in quanto presentino evidenti difetti nella conformazione.

Art. 12

Le modifiche al presente Disciplinare di iniziativa del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, entrano in vigore alla data del relativo Decreto di approvazione; quelle proposte dall'Associazione Nazionale Allevatori delle razze Bovine Charolaise e Limousine, previo conforme parere della Commissione Tecnica centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle

Politiche Agricole , Alimentari e Forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della Commissione Tecnica Centrale.

Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo Decreto di approvazione o comunque entro 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole, Alimenari e Forestali, nel caso non ci sia stato parere contrario di quest'ultimo.

II. ELABORAZIONE INDICI GENETICI

Art. 13

Gli indici Genetici da utilizzarsi per la determinazione del valore genetico dei capi iscritti vengono deliberati dalla Commissione Tecnica Centrale, tenuto conto delle esigenze espresse all'articolo 1 delle presenti norme tecniche.

Visto: si approva
Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)